

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (aprile – maggio – giugno 2022)
---	---	---

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
RELATIVE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2022)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2022, n. 108	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L’esame nel merito: Quadro normativo regionale in materia di Piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM).....	
3. L’esame nel merito: La disciplina regionale derogatoria dei PUDM viola gli artt. 3 e 9 della Costituzione	
2. Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2022, n. 112	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L’esame nel merito: L’illegittimità della norma impugnata per contrasto con la disciplina statale in materia di tutela della concorrenza	
3. L’esame nel merito: La norma regionale invade l’ambito riservato al legislatore statale in materia di concessioni demaniali	
3. Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2022, n. 117	
Esame della pronuncia	
1. La norma oggetto di impugnazione.....	
2. L’esame nel merito: È legittima la prescrizione della legge provinciale che impone all’aggiudicatario della concessione di aprire una sede operativa nel territorio provinciale	13
3. L’esame nel merito: La legge provinciale non può derogare al principio stabilito dalla legge statale del procedimento unico in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica	
4. Corte costituzionale, ordinanza 30 maggio 2022, n. 130	
5. Corte costituzionale, ordinanza 31 maggio 2022, n. 133	
6. Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2022, n. 135	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. Il quadro normativo statale e regionale in tema di tutela paesaggistica di boschi e foreste.....	
3. L’esame nel merito: È legittima l’abrogazione del vincolo sulle «zone di rispetto» costituito dal limite esterno di boschi e fasce forestali.....	
4. L’esame nel merito: È illegittima l’abrogazione della disciplina sostanziale di protezione dei boschi e delle fasce forestali.....	
7. Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2022, n. 136	
Esame della pronuncia	
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L’esame nel merito: La materia dei vitalizi regionali rientra nella competenza legislativa regionale.....	
3. L’esame nel merito: La disciplina di riduzione dei vitalizi regionali soddisfa i principi di ragionevolezza e tutela dell’affidamento.....	

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022
		Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)

1. Corte costituzionale, sentenza 5 maggio 2022, n. 108

MATERIA	Demanio
OGGETTO	Art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime).

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE


La sentenza in esame ha avuto ad oggetto l'art. 3 della legge della Regione Siciliana 21 luglio 2021, n. 17 (Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime) che sostituisce l'art. 2, comma 1-bis, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità), prevedendo che, «[a]ttesa l'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 1 non è prevista per le istanze già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. L'ESAME NEL MERITO: QUADRO NORMATIVO REGIONALE IN MATERIA DI PIANI DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO (PUDM)

La Corte esamina la norma impugnata sulla base della contestazione del ricorrente, per cui si determinerebbe un complessivo abbassamento dei livelli di tutela ambientale, violando i principi della necessaria adozione dei piani paesaggistici e della prevalenza di questi ultimi rispetto a ogni altro strumento di pianificazione, con conseguente violazione dell'art. 9 Cost. e delle menzionate disposizioni nazionali e internazionali interposte ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., nonché vi sarebbe un contrasto con il principio di ragionevolezza fondato sull'art. 3 Cost., dal momento che non sussisterebbe alcuna ragionevole correlazione tra la necessità di derogare ai PUDM e l'emergenza pandemica in corso.

La Corte esamina preliminarmente il quadro normativo di riferimento.

I PUDM nella Regione Siciliana sono disciplinati:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

- dalla legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 15, che definendo i contenuti dei piani, prevede che almeno il cinquanta per cento del litorale sia riservato alla fruizione pubblica e definisce il procedimento di approvazione. Il procedimento prevede che i comuni adottino una proposta di piano, in conformità alle linee guida predisposte dalla Regione, da sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS). Si prevede anche che le attività e le opere di concessione sul litorale marino possono essere esercitate e autorizzate solo se conformi alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM). Il comma 3 dell'art. 4, nella sua originaria versione consentiva, nei Comuni sprovvisti di PUDM, il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con prevalenza sui piani di utilizzo approvati successivamente. Il comma 3-bis dell'art. 4 ha poi precisato che le nuove concessioni demaniali marittime da rilasciare dovranno essere coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2005, se in contrasto, dovranno essere adeguate e se non adeguabili non potranno essere rinnovate.

Sul tema del procedimento di rilascio delle concessioni sul litorale marittimo nei Comuni in cui il PUDM non sia stato ancora approvato in via definitiva:

- l'art. 20 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 ha inserito un nuovo comma 1-ter nell'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, stabilendo che, fino all'approvazione definitiva del rispettivo PUDM, sarebbe stato consentito in ciascun Comune il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime «coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in corso di adozione ed approvazione»;


- l'art. 24, comma 1, lettera a), della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 ha sostituito il predetto comma consentendo il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con validità sino al 31 dicembre 2020 mediante procedure di evidenza pubblica, che, ove poi entrassero in contrasto con il PUDM successivo, avrebbero dovuto essere adeguati a pena di revoca;

- l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020 ha abrogato tanto l'art. 4, comma 3-bis quanto l'art. 1, comma 1-ter, nel testo da ultimo modificato, della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005;

- al loro posto, l'art. 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020 ha ripristinato la possibilità, anche nei comuni sprovvisti di PUDM, di rilasciare nuove concessioni di 6 anni coerenti con il piano di utilizzo adottato in via preliminare e in corso di approvazione definitiva. Rimaneva il divieto di rilasciare nuove concessioni in tutti i Comuni nei quali il PUDM non fosse ancora stato adottato nemmeno in via provvisoria;

- l'art. 69, comma 2, della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 ha introdotto nell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020 il comma 1-bis, consentendo il rilascio di concessioni anche a prescindere dalla loro «coerenza» con i PUDM, ha ripristinato la possibilità di rilasciare nuove concessioni, per una durata di sei anni, anche nei Comuni nei quali il relativo procedimento di adozione non fosse neppure iniziato subordinatamente alla condizione alternativa:

a) che alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020 fosse già stata indetta la conferenza dei servizi in conseguenza della presentazione di un'istanza di concessione; ovvero

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

b) si trattasse di un'istanza già protocollata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza pandemica – e dunque al 31 gennaio 2020.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 2 della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020 è stato modificato dalla disposizione impugnata, l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2021, in base al quale la «coerenza» con i PUDM non è ora prevista per la generalità delle istanze di concessioni «già protocollate» alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020, e dunque alla data del 4 gennaio 2021, a prescindere dalla circostanza che a quella data si fosse già svolta la conferenza di servizi.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA REGIONALE DEROGATORIA DEI PUDM VIOLA GLI ARTT. 3 E 9 DELLA COSTITUZIONE


La Corte, passando all'esame nel merito, ritiene fondate le questioni con riferimento agli artt. 3 e 9 della Cost. La Corte premette che i litorali marini sono beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a), cod. beni culturali, per cui ogni intervento debba essere sottoposto all'autorizzazione paesaggistica dell'autorità competente a prescindere dall'esistenza o meno di un PUDM. Laddove esista un piano paesaggistico, il PUDM dovrà essere conforme allo stesso e conseguentemente anche tutte le concessioni, cosicché tale profilo di lesione non viene ad essere rilevante.

La disposizione impugnata consente il rilascio di nuove concessioni sul demanio marittimo anche nei Comuni che, a distanza di oltre quindici anni dall'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005 ancora non si sono dotati di PUDM, disincentivando i Comuni ad avviare il relativo procedimento di adozione, con ciò determinando un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio rispetto alla previgente disciplina.

La disposizione non trova, inoltre, alcuna ragionevole giustificazione nelle finalità invocate dalla difesa regionale. Dai lavori preparatori si fa riferimento al "legittimo affidamento" di chi aveva presentato una istanza di concessione prima dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020, per la quale fosse già stata avviata la relativa istruttoria. La Corte evidenzia che, in realtà, prima dell'entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 32 del 2020 vigeva la disciplina dell'art. 24, comma 1, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019 la quale ammetteva, nei Comuni ancora sprovvisti di PUDM, solo nuove concessioni di breve durata, ossia con validità sino al 31 dicembre 2020.

La normativa regionale impugnata, sovvertendo il senso della precedente disciplina che incentivava l'adozione dei PUDM, dispone con efficacia retroattiva che possono essere rilasciate concessioni di durata ordinaria anche nei Comuni del tutto sprovvisti di PUDM (provvisorio o definitivo), sulla base di istanze che non avrebbero potuto in alcun modo essere accolte al tempo della loro presentazione, e rispetto alle quali non si pone alcuna ragione di tutela dell'affidamento degli interessati alla concessione.


Parrebbe, inoltre, che le concessioni così rilasciate non debbano neanche conformarsi ex post con i PUDM. Anche se così non fosse, comunque l'art. 5 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, che prevede una quota non inferiore al cinquanta per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fa espressamente «salve le

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)
---	---	--

concessioni già rilasciate», comprese, dunque, quelle rilasciate ai sensi della disposizione qui censurata.

La norma è pertanto dichiarata illegittima perché salvaguarda solo gli interessi degli aspiranti alle nuove concessioni, e sacrifica, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza, gli interessi riconducibili all'art. 9 Cost., in funzione dei quali la stessa legislazione regionale impone ai Comuni l'obbligo di dotarsi dei PUDM.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022
		Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)

2. Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2022, n. 112

MATERIA	Licenze, demanio marittimo
OGGETTO	Artt. 5 e 11, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La Corte ha esaminato l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), impugnato per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale, impugnato per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

2. L'ESAME NEL MERITO: L'ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA IMPUGNATA PER CONTRASTO CON LA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA

La Corte inizia la sua analisi dall'art. 5 della legge regionale n. 25 del 2020. La norma stabiliva, nel suo testo originario, che, «[a] causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche». In seguito, l'art. 5, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), ha sostituito il termine del «31 dicembre 2022» con quello del «31 gennaio 2022».


Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la questione.

È stato evidenziato che l'attività di trasporto non di linea – taxi e noleggio con conducente (NCC) – è soggetta ad un regime autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per l'individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze disponibili (art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992). La legge statale affida ai regolamenti comunali la disciplina del concorso (art. 5), nel rispetto di criteri fissati dalle regioni (art. 4), limitandosi a porre alcuni requisiti (art. 6) e un titolo preferenziale per il rilascio della licenza (art. 8, comma 4).

La Corte ha precisato che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha disciplinato la materia del trasporto non di linea con la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea). Sulla base dell'art. 4, comma 1, di tale legge (secondo cui, «[e]ntro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale»), la Regione ha poi adottato, con delibera della Giunta regionale n. 663 del 1997, modificata dalla delibera n. 1680 del 2000, uno schema-tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. Quanto al concorso comunale, gli artt. 27 e seguenti dello schema-tipo stabiliscono, fra l'altro, che il bando fissi i criteri per la valutazione dei titoli, lasciando dunque ampio spazio ai comuni (in sede di regolamento e di bando) per la scelta dei titoli rilevanti.

Orbene, sulla base di questo sintetico inquadramento normativo, è stato contestato che il trasferimento delle licenze rientrerebbe nella materia «tutela della concorrenza», con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, che prevede una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento delle licenze dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992. La disposizione statale invocata stabilisce quanto segue: «1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida». In base al comma 3 dello stesso art. 9, «[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima».

La Corte ha ritenuto corretto inquadrate la disciplina recata dal parametro interposto nell'ambito materiale della tutela della concorrenza. La citata disposizione statale (art.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)
---	---	---

9, comma 1, lettera a, della legge n. 21 del 1992) – unitamente al comma 3 dello stesso art. 9 – mira infatti ad evitare il “commercio delle licenze”, cioè possibili speculazioni favorite dal fatto che, tramite il concorso pubblico, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC vengono ottenute gratuitamente e potrebbero poi essere cedute a titolo oneroso con un lucro per il cedente (sul punto Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 26 gennaio 2021, n. 772, 12 gennaio 2015, n. 40, e 2 febbraio 2012, n. 577). Il fine perseguito dal legislatore statale è dunque la salvaguardia del concorso pubblico come mezzo per ottenere le licenze taxi e le autorizzazioni NCC. Infatti, la Corte ha ricondotto costantemente fra le «misure legislative di promozione» rientranti nella tutela della concorrenza quelle volte «a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”)» (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2020), con la conseguenza, dunque, che una norma diretta, come quella impugnata, a ridurre la portata applicativa della regola del concorso pubblico ricade a pieno titolo in quella materia.


La Corte ha osservato, infine, che la deroga prevista dalla disposizione impugnata non può essere giustificata in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19. Infatti, è stato già chiarito che «la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19» non può in alcun modo rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia, essendo escluso che «[l]a precarietà del contesto di emergenza [abbia] ampliato le competenze» regionali (sentenza n. 23 del 2022). Resta così fermo che, anche in relazione all'emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in materia di concorrenza (sentenze n. 38 e n. 16 del 2021).

3. L'ESAME NEL MERITO: LA NORMA REGIONALE INVADE L'AMBITO RISERVATO AL LEGISLATORE STATALE IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI

La Corte ha continuato la sua analisi con riferimento all'art. 11 della legge regionale impugnata.

È stato ritenuto necessario richiamare il quadro normativo sull'assetto del demanio marittimo e idrico in Friuli-Venezia Giulia.

È stato evidenziato che, in base all'art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), «[s]ono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia [...] tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale» (comma 1). Inoltre, «[s]ono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze [...] situati nella laguna di Marano-Grado» (si tratta di beni del demanio marittimo). La Regione «esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2» (comma 3). In base all'art. 5, comma 5, «[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--


dalla data di consegna». L'art. 2 dello stesso d.lgs. n. 265 del 2001 ha trasferito alla Regione «tutte le funzioni amministrative relative ai beni» di cui all'art. 1.

Inoltre, è stato rilevato che l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), ha successivamente trasferito alla Regione «le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico», dunque anche in relazione ai beni del demanio marittimo statale (cioè, quelli diversi dalla laguna di Marano-Grado). In base all'art. 9, comma 5, inoltre, «[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, [...] spettano alla Regione». È stato ricordato che le disposizioni regionali impugnate hanno ad oggetto la determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio idrico e marittimo situati in Friuli-Venezia Giulia. Tale tema è stato oggetto della recente sentenza n. 46 del 2022, con la quale la Corte si è pronunciata sull'impugnazione, da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della disciplina statale concernente la determinazione dei canoni demaniali in questione (contenuta nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126), per la violazione (fra l'altro) delle proprie competenze statutarie in diverse materie.

Ciò premesso, la Corte ha esaminato le singole questioni sollevate.

È stato richiamato il comma 1 dell'art. 11 (nel testo originario) secondo cui «[a]ttesa l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'annualità 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a 361,90 euro». L'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, ha sostituito, nella norma esaminata, le parole «per l'annualità 2021» con le parole «per l'annualità 2022».

Secondo la Corte, l'espressione «beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale» non può non comprendere infatti anche il demanio marittimo statale, che è anch'esso «di competenza regionale e comunale» per quanto riguarda le funzioni amministrative (si vedano gli artt. 4 e 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, recante «Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico»). Dunque, in virtù del costante orientamento della Corte, l'art. 11, comma 1, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale. In ragione della ravvisata illegittimità costituzionale parziale, lo stesso comma 1 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, come modificato, resta dunque applicabile solo in relazione ai beni del demanio marittimo regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)
---	---	--


Alla luce del medesimo costante orientamento giurisprudenziale in tema di canoni demaniali, secondo la Corte, risulta parimenti costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell'art. 11, secondo cui «[n]on è dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica». Riferendosi al solo demanio marittimo statale, e prevedendo per esso un caso di esonero dal pagamento del canone concessorio, la disposizione interviene in ambito riservato al legislatore statale.

Inoltre, è stato esaminato l'art. 11, comma 3, secondo cui «[i]l canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete».

È stato precisato che l'espressione «demanio marittimo» è tale da comprendere potenzialmente anche beni del demanio marittimo statale; invero, secondo la Corte, la portata della norma risulta riferibile di per sé a ogni tipo di demanio marittimo, e dunque anche a quello statale.


Dunque, il comma 3 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

3. Corte costituzionale, sentenza 10 maggio 2022, n. 117

MATERIA	Energia
OGGETTO	<p>Artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull’energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull’agricoltura 2003»</p>
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull’energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull’agricoltura 2003», e dell’art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l’art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l’art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998;</p> <p>2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l’art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l’art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998;</p> <p>3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge prov. Trento n. 9 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

	<p>4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce la lettera s) del comma 2 dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 14, paragrafo unico, numero 3), della direttiva 2006/123/CE, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza in esame ha avuto ad oggetto varie disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», e, in particolare:


- l'art. 8, comma 9;
- l'art. 8, comma 14;
- l'art. 10.

La questione relativa all'art. 10 è stata dichiarata inammissibile.

2. L'ESAME NEL MERITO: È LEGGITTIMA LA PRESCRIZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE CHE IMPONE ALL'AGGIUDICATARIO DELLA CONCESSIONE DI APRIRE UNA SEDE OPERATIVA NEL TERRITORIO PROVINCIALE

La Corte, in primo luogo, esamina l'art. 8, comma 9 che ha sostituito l'art. 1-bis 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 marzo 1998, n. 4, nella parte in cui prevede che il bando per la concessione di una grande derivazione idroelettrica prescriva che il concessionario, entro 180 giorni dalla aggiudicazione, «si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara», ritenendo non fondata la questione.

La Corte evidenzia che la previsione del termine di 180 giorni per dotarsi di una sede operativa nel territorio provinciale non è, né una condizione imposta per la

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 9 e 10 giugno 2022 Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)
---	---	---


partecipazione alla gara, né un fattore di attribuzione di punteggi aggiuntivi. L'obbligo di dotarsi della sede operativa riguarda solo l'aggiudicatario della concessione, dunque non produce un effetto dissuasivo alla partecipazione alla gara. La disposizione è altresì coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Si tratta, infatti, di una sede operativa e non principale, che deve costituirsi solo dopo l'aggiudicazione della concessione. Appare inoltre non plausibile che l'operatore gestisca una grande derivazione e un impianto di produzione dell'energia elettrica senza disporre in loco di attrezzature e di tecnici adeguati.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA LEGGE PROVINCIALE NON PUÒ DEROGARE AL PRINCIPIO STABILITO DALLA LEGGE STATALE DEL PROCEDIMENTO UNICO IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE IDROELETTRICA

La Corte esamina, di seguito, l'art. 8, comma 14, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, che introduce i commi 5-bis e 5-ter dopo il comma 5 dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, e l'art. 16, che introduce l'art. 1-bis 1.8, comma 3, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998 (estesa anche al comma 4) che stabilisce che le offerte degli aspiranti alla concessione di grande derivazione idroelettrica sono valutate dal punto di vista tecnico ed economico da una commissione tecnica, e dopo l'aggiudicazione provvisoria, verificata l'assenza di motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti, l'operatore è invitato dalla struttura provinciale competente per le risorse idriche a presentare una domanda di provvedimento unico (commi 5-bis e 5-ter del novellato art. 1-bis 1). La censura si estende alla previsione per cui la menzionata struttura provinciale trasmette tale domanda alle amministrazioni interessate, che compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (comma 3 del nuovo art. 1-bis 1.8 della legge prov. Trento n. 4 del 1998).

La Corte ritiene fondata la questione, ed effettua una valutazione in cinque passaggi:

- 1) la disciplina precedente la riforma dell'art. 13 dello statuto speciale in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, riservava alle Province un ruolo di partecipazione alle decisioni assunte in sede statale e la competenza a stabilire con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia e per le tariffe d'utenza;
- 2) dopo la modifica del 2017, l'art. 13 dello statuto speciale ha attribuito alle Province autonome una peculiare competenza legislativa in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, assoggettandola ad una serie di limiti non del tutto coincidenti con quelli delle altre materie, in particolare tale competenza deve essere esercitata «[n]el rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale». La Corte ritiene che non si è di fronte ad una competenza legislativa concorrente ma esclusiva; tale fatto, peraltro, non sottrae la materia dal rispetto dei limiti validi per la disciplina di tutte le altre materie di competenza esclusiva, pur se tali limiti non sono richiamati espressamente;
- 3) l'art. 12 comma, 1-ter, lettera m), del d.lgs. n. 79 del 1999 prevede che la legislazione regionale regoli «le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette [...]; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». La disposizione fa riferimento sia alla selezione che alla valutazione. Dall'interpretazione della norma emerge che il procedimento unico ivi disciplinato fa riferimento sia alla fase di selezione che alla fase di valutazione;

4) il principio così identificato costituisce un limite alla competenza legislativa provinciale, in quanto sussiste la necessità di una uniforme e adeguata regolazione e costituisce pertanto norma fondamentale di riforma nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche;


5) la disciplina provinciale si discosta dal principio del procedimento unico, in quanto prevede una serie di passaggi procedurali non compatibili.

In particolare, per la valutazione delle richieste di partecipazione alla gara, la Provincia si avvale di una commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, nominati dalla Giunta provinciale che effettua la valutazione delle offerte e redige una graduatoria. Si prevede che vi sia una «aggiudicazione in via provvisoria della concessione». Quindi è verificata l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario, e la struttura provinciale competente in materia di risorse idriche invita quest'ultimo a presentare la domanda di provvedimento unico.

In sintesi, la norma provinciale non prevede che nella fase di selezione delle offerte vi sia la partecipazione di tutte le amministrazioni, anche non provinciali, interessate, stabilendo, invece, che la graduatoria sia redatta da una commissione tecnica, indipendente ma comunque di nomina provinciale. Tale esclusione è contraria al principio vincolante del procedimento unico quale norma fondamentale di riforma della materia in esame.


La dichiarazione di illegittimità costituzionale è estesa ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 1-bis 1.8, contenendo essi una disciplina avvinta da una stretta ed esclusiva dipendenza con quella prevista dai commi espressamente impugnati. Non si crea, peraltro, un vuoto normativo, potendo trovare immediata applicazione la normativa statale in materia.

(sintesi di Carlo Sanna)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--


4. Corte costituzionale, ordinanza 30 maggio 2022, n. 130

MATERIA	Professioni
OGGETTO	Art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)»
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--


5. Corte costituzionale, ordinanza 31 maggio 2022, n. 133

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	art. 1 (recte: art. 1, comma 1), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione triennale 2019-2021)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara estinto il processo

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

6. Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2022, n. 135

MATERIA	Ambiente, paesaggio
OGGETTO	Art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;</p> <p>2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14, lettere f) e n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, promosse, in riferimento all'art. 14, lettere f) e n), dello statuto speciale e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto ad oggetto l'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), nella parte in cui sostituisce come segue i commi 4, 5 e 6 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio): «[n]ella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive modificazioni» (comma 4); «[l]'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato» (comma 5); «[a]lla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, le parole da “dal limite” fino a “forestali e” sono soppresse» (comma 6).

2. IL QUADRO NORMATIVO STATALE E REGIONALE IN TEMA DI TUTELA PAESAGGISTICA DI BOSCHI E FORESTE

La Corte ricostruisce, preliminarmente, il quadro normativo statale e regionale in tema di tutela paesaggistica di boschi e foreste.

Il vincolo in materia di boschi (originariamente previsto dalla legge Galasso: l'art. 1, primo comma, lettera g), del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312) è ora contenuto nell'art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per cui «[s]ono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [...] i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227», recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».


La definizione di bosco originariamente contenuta nel citato art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001 è confluita ora nell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale equipara i termini «bosco, foresta e selva» (comma 1) e distingue a seconda che la definizione stessa riguardi materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 3) o delle Regioni (comma 4).

Per le materie di competenza esclusiva statale bosco sono «le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento».

Per le materie di competenza regionale, le Regioni possono adottare una definizione integrata di bosco e di aree assimilate al bosco o escluse, purché non sia diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.

La Regione Siciliana si è dotata nel tempo delle seguenti disposizioni normative:

a) prima della legge Galasso, l'art. 15, primo comma, lettera e) della legge della Regione Siciliana 12 giugno 1976, n. 78 prevedeva che «[a]i fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

[...] e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici»;

b) l'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 prevedeva il divieto di nuove costruzioni «all'interno dei boschi e delle fasce forestali» (queste ultime, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996 sono assimilate ai boschi, se aventi «larghezza media non inferiore a 25 metri»), nonché «entro una zona di rispetto [...] dal limite esterno dei medesimi» (comma 1), zona di estensione variabile da 50 a 200 metri in base alle superfici dei boschi (commi 1, 2 e 3), fatte salve alcune deroghe al vincolo d'inedificabilità e alcune precisazioni circa il suo ambito di applicazione (commi da 3-bis a 10 e 12), fermo restando, in ogni caso, l'assoggettamento «di diritto» al vincolo paesaggistico delle «zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 (comma 11)».

c) le norme impugnate prevedono ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021:

- l'applicabilità nella Regione della disciplina organica statale dei boschi e delle foreste contenuta nel testo unico in materia di foreste e di filiere forestali approvato con il d.lgs. n. 34 del 2018 (comma 4);

- l'abrogazione integrale dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996 (comma 5) che elimina sia il vincolo paesaggistico sulle «zone di rispetto» dal limite esterno di boschi e fasce forestali, sia il divieto di «nuove costruzioni» all'interno dei boschi, delle fasce forestali e delle zone di rispetto;


- l'eliminazione di alcune parole dell'art. 15, primo comma, lettera e), della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976 (comma 6) e, in particolare, sopprimendo le parole «dal limite dei boschi, delle fasce forestali e», nell'art. 15, primo comma, lettera e), della legge reg. Siciliana n. 78 del 1976, fa sì che gli strumenti urbanistici generali non debbano più prevedere l'arretramento delle costruzioni di 200 metri dai confini dei boschi e delle fasce forestali, arretramento che resta ora previsto solo dai confini dei parchi archeologici.

3. L'ESAME NEL MERITO: È LEGITTIMA L'ABROGAZIONE DEL VINCOLO SULLE «ZONE DI RISPETTO» COSTITUITO DAL LIMITE ESTERNO DI BOSCHI E FASCE FORESTALI

La Corte, dichiarate inammissibili le questioni relative al comma 4 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, esamina nel merito i commi 5 e 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2019, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021.

Relativamente all'abrogazione del vincolo sulle «zone di rispetto» costituito dal limite esterno di boschi e fasce forestali, una prima serie di questioni sollevate sono ritenute non fondate dalla Corte e, in particolare:

a) non è violata la competenza statutaria in materia di tutela del paesaggio, in quanto non corrisponde al vero che esiste un principio generale per cui i vincoli paesaggistici apposti dal legislatore regionale sarebbero irrevocabili. L'irrevocabilità si verifica solo quando si trasfonde nel piano paesaggistico la disciplina contenuta nei singoli provvedimenti di vincolo e non anche quando il vincolo deriva solo dalla legge regionale;

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

b) non sono violati i principi di ragionevolezza e di tutela del paesaggio (artt. 3 e 9 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), in quanto anche tali questioni si basano sull'erroneo presupposto dell'irrevocabilità del vincolo ex lege. Le zone di rispetto dei boschi non sono, infatti, oggetto di protezione riservata dalla legge dello Stato e dunque la loro eliminazione non comporta una riduzione del livello minimo di tutela dei boschi.

Un secondo gruppo di censure si appunta, invece, su una presunta estensione dell'area del condono edilizio. Anche tali questioni non sono ritenute fondate, in quanto la norma regionale non incide nelle scelte relative all'an, al quando e al quantum della sanatoria amministrativa, né conseguentemente sul regime penale dei relativi abusi. Esso non opera che pro futuro, dunque non può produrre effetti retroattivi, ma solo l'applicazione del principio tempus regit actum.

4. L'ESAME NEL MERITO: È ILLEGITTIMA L'ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DI PROTEZIONE DEI BOSCHI E DELLE FASCE FORESTALI

La Corte, successivamente, esamina l'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui, con i nuovi commi 5 e 6 del sostituito art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, ha soppresso la previgente disciplina sostanziale di protezione dei boschi e delle fasce forestali, oltre che delle relative zone di rispetto.

La Corte dichiara fondate le questioni, evidenziando che la norma abrogata aveva lo scopo di offrire protezione sostanziale ai boschi e alle fasce boschive della Regione, oltre che alle zone di rispetto, attraverso:


- a) la fissazione di regole rigorose di inedificabilità dei beni boschivi;
- b) la prescrizione del rispetto da parte degli strumenti urbanistici comunali di limiti minimi di arretramento delle costruzioni dal confine dei boschi e delle fasce forestali.

Il venir meno di tale limiti opera anche in assenza di pianificazione paesaggistica o comunque la condiziona, determinando l'illegittimità della normativa in esame per i due seguenti motivi:

a) nelle more dell'approvazione dei piani paesaggistici, non sussistono più limiti generali di sorta al loro possibile utilizzo edificatorio e la loro protezione si riduce alla mera necessità formale di un'autorizzazione; ciò comporta seri rischi di compromissione dei valori paesaggistici. Il territorio siciliano è ancora, in parte, non pianificato paesaggisticamente e in base agli artt. 135 e 143 del cod. beni culturali è necessario salvaguardare il paesaggio da interventi parcellizzati, in attesa della approvazione del piano paesaggistico;

b) anche le aree pianificate incorrono nel rischio di compromissione dei valori paesaggistici, in quanto le relative norme di attuazione non contengono norme sostanziali ma operano un rinvio mobile alla legge reg. Siciliana n. 16 del 1996. Abrogando i relativi riferimenti normativi, con il venir meno del divieto di nuove costruzioni nelle aree protette, si determina la inoperatività della normativa d'uso.

(sintesi di Carlo Sanna)

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

7. Corte costituzionale, sentenza 3 giugno 2022, n. 136

MATERIA	Vitalizi
OGGETTO	<p>Artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», dell’art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dell’art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»), nella parte in cui introduce l’art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige)</p>
RIMETTENTE	Tribunale ordinario di Trento
RESISTENTE	Regione autonoma Trentino-Alto Adige
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara inammissibile l’intervento di H. F., spiegato nel giudizio relativo all’ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020, indicata in epigrafe;</p> <p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 10, 11, 42, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento con l’ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, nonché degli artt. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre</p>



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma, 9 e 10 giugno 2022

Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna

Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)


2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige), che introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), sollevate, in riferimento all'art. 97 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 del registro ordinanze 2021 indicata in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, sollevate, in riferimento agli artt. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevata, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 139 reg. ord. del 2021 indicata in epigrafe;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 e degli artt. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, complessivamente sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

	<p>relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Trento con le ordinanze indicate in epigrafe;</p> <p>8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevate, in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., dal Tribunale ordinario di Trento con l'ordinanza iscritta al n. 123 reg. ord. del 2020 indicata in epigrafe.</p>
--	---


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La sentenza ha avuto ad oggetto gli artt. 2, 3 e 4 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», dell'art. 15 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), dell'art. 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»), nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge della Regione Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA MATERIA DEI VITALIZI REGIONALI RIENTRA NELLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE

La Corte, dopo aver dichiarato inammissibili numerose questioni, passa all'esame del merito degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, nella parte in cui introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 nonché la questione dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014. L'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 disponeva che «[a] decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige)».

L'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995 – introdotto dall'art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004 – prevedeva che «1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà. 2. L'Ufficio di Presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative».

L'art. 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012 prevedeva che «1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidarietà. 2. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative».


L'art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 stabiliva che «[i] contributo di solidarietà da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2012 è pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi non aggiornati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidarietà da applicare è pari all'8 per cento ed agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidarietà da applicare è pari al 12 per cento».

Tutte le disposizioni censurate sono state abrogate a opera degli artt. 2, comma 2, e 3 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 15 novembre 2019, n. 7 (Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo).

La Corte afferma che la disciplina del vitalizio regionale rientra nella competenza legislativa regionale in materia di «ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» (art. 4, numero 1, dello statuto) e di ampia autonomia finanziaria (articoli da 69 a 86 dello statuto) – nonché, in correlazione all'organo interessato, alla potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale (art. 31 dello statuto).

È altresì non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito.

È vero che l'autonomia in materia può essere indirizzata dal legislatore statale nell'ambito della potestà concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e ad essa è riconducibile la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del d.l. n. 174 del 2012. Tale norma prevede la previsione del passaggio al sistema di calcolo contributivo del vitalizio fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione» e fino a tale passaggio ha indicato limiti di età e di durata del mandato per il riconoscimento

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

e la corresponsione dell'assegno. Non sussiste peraltro il contrasto con la norma statale citata, in quanto:

- a) la norma prevede limiti di età e durata del mandato ma non preclude la riduzione;
- b) esula dalla finalità di coordinamento della finanza pubblica la salvezza dei trattamenti in corso di erogazione.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DI RIDUZIONE DEI VITALIZI REGIONALI SODDISFA I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E TUTELA DELL'AFFIDAMENTO

Successivamente la Corte esamina la censura della riduzione del 20 per cento dell'assegno diretto e di reversibilità, il limite (9.000 euro lordi mensili) alla cumulabilità del vitalizio regionale con analogo trattamento per aver ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni e i contributi di solidarietà avvicendatisi nel tempo; considerate lesive dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto e, dunque, degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU.


La Corte ritiene non fondate tutte le questioni e in particolare:

- a) non sussiste la violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto presuppone un'ingerenza del potere legislativo sull'amministrazione della Giustizia che non è dedotto e in quanto la norma regionale ha efficacia pro futuro, mentre l'art. 6 CEDU riguarda interventi aventi efficacia retroattiva;
- b) non sussiste la violazione dell'art. 3 della Cost., in quanto sui rapporti di durata la Corte ha da sempre ammesso la possibilità di modifica in senso sfavorevole. La Corte valuta il parametro della ragionevolezza considerando la ratio della norma.

In specifico la legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 – e quindi le misure consistenti nella riduzione del 20 per cento degli assegni (art. 2), nel limite alla cumulabilità (art. 3) e nell'ultima declinazione del contributo di solidarietà (art. 4), è motivata dal fine di essere maggiormente in linea con esigenze di sobrietà, di ragionevolezza e di contenimento della spesa pubblica. Con riferimento alla coeva legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2014, relativa ai trattamenti vitalizi regionali trentini, la Corte, con sentenza n. 108 del 2019, ha valorizzato le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di risparmio nella loro plausibilità astratta e, nel giudizio di ragionevolezza, le ha ritenute prevalenti rispetto, tra l'altro, alla ritenuta non necessarietà di interventi correttivi nella prospettiva della finanza pubblica, al cospetto di una crisi economica di ingente e notoria portata e in coerenza con interventi legislativi statali.

Analoghe finalità si rinvencono anche alla base della previsione dei contributi di solidarietà che si sono avvicendati nel tempo precedentemente all'art. 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014.

Sul piano della ragionevole giustificazione la Corte ha considerato idoneo sia l'intento del contenimento della spesa (sentenze n. 236 del 2017 e n. 203 del 2016), sia quello di sostenibilità di un regime, previdenziale (sentenza n. 263 del 2020) o meno (sentenza n. 16 del 2017), cui si possono aggiungere le asserite «esigenze di sobrietà» da

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 9 e 10 giugno 2022</p> <p>Autore: Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Aprile – Maggio – Giugno 2022)</p>
---	--	--

assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore quanto:

- a età e contribuzione minima necessaria per maturare il diritto all’assegno;
- ad ammontare della contribuzione gravante sul consigliere in rapporto alla sua misura;
- alla possibilità di cumularlo con altro trattamento vitalizio.

Tali elementi di vantaggio sono più marcati nei trattamenti retti da regimi maggiormente risalenti.

Anche sui contributi di solidarietà, la Corte evidenzia che nel medesimo periodo anche i trattamenti pensionistici di importo più elevato sono stati oggetto di vari prelievi.

Infine, sul limite alla cumulabilità di cui all’art. 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, la Corte ha affermato con riferimento ai trattamenti pensionistici, che la sussistenza di un’altra fonte di reddito ne può ragionevolmente giustificare la diminuzione, riducendosi la funzione previdenziale che li connota (sentenza n. 241 del 2016).

In tal modo la Corte riscontra la ragionevole giustificazione;

c) sul punto del legittimo affidamento, la Corte ha chiarito che «[l]’esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell’affidamento» (sentenza n. 240 del 2019 e sentenza n. 108 del 2019). La normativa censurata riguarda trattamenti di ammontare elevato, e ciò esclude la lesione del legittimo affidamento (sentenza n. 263 del 2020). Gli interventi del legislatore regionale erano altresì prevedibili, non potendo gli interessati fare affidamento sull’ammontare degli assegni di tale importo, in una situazione di generale contenimento della spesa pubblica, anche previdenziale.

Non è infine fondato il contrasto della riduzione del 20 per cento dei vitalizi e del limite alla loro cumulabilità con gli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost, in quanto al Parlamento è riconosciuta una posizione particolare, per cui le norme riferite ad esso sono diritto singolare, e ad esso sono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari.

(sintesi di Carlo Sanna)